

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-1014	del 22/12/2022
Oggetto	Area Prevenzione Ambientale Centro. Approvazione testo di convenzione tra ARPAE ed ENIPOWER FERRARA S.r.l. (SEF) per la gestione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria.	
Proposta	n. PDTD-2022-1045	del 22/12/2022
Struttura adottante	Area Prevenzione Ambientale Centro	
Dirigente adottante	Guerra Luisa	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Ambientali Area Centro	
Dirigente proponente	Dott.ssa Canossa Enrica	
Responsabile del procedimento	Canossa Enrica	

Questo giorno 22 (ventidue) dicembre 2022 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Guerra Luisa, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Area Prevenzione Ambientale Centro – Sede di Ferrara – Convenzione tra ARPAE e la società ENIPOWER FERRARA S.r.l. (SEF) per la gestione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria in località Cassana.

PREMESSO

- che sul territorio della Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle norme in materia di gestione della qualità dell'aria, è attiva una rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria (RRQA);
- che la Regione Emilia Romagna ha affidato ad ARPAE la gestione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, tenuto conto che l'Agenzia è Ente strumentale della Regione i cui fini istituzionali comprendono la gestione del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio (cfr. art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 44/95 e s.m.i.);
- che è interesse comune assicurare una gestione omogenea e unitaria del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, comprendente sia le stazioni della RRQA che le stazioni locali;

PREMESSO INOLTRE

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (di seguito MATT), mediante parere n. 7851 del 3/09/2002, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione, da parte di SEF, di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato da 800 MW da realizzarsi nel Comune di Ferrara, di seguito "Centrale";
- che il Ministero delle Attività Produttive (di seguito MAP), con decreto n. 015/2002 del 06/12/2002, ha autorizzato la SEF alla costruzione e all'esercizio della suddetta centrale;
- che il predetto decreto rilasciato dal MATT prevede che *"L'esercente, per una consistente sorveglianza ambientale nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l'ARPA e le Autorità preposte al controllo, è tenuto a provvedere all'adeguamento dell'attuale rete di rilevamento installata intorno all'impianto"*;
- che sulla base di tale Decreto ed a seguito di una serie di incontri e di comunicazioni fra SEF e Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara e ARPA - Sezione provinciale di Ferrara nell'anno 2006 è stata definita l'installazione di una nuova centralina nel comune di Ferrara, in località Cassana, di seguito "Centralina", e ne sono stati dettagliati il microposizionamento e gli inquinanti da misurare;
- che nel Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto DVA-DEC-2010-0000658 del 04/10/2010, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata ambientale (di seguito "AIA") del MATT è prescritto che SEF dovrà assicurare il mantenimento in piena efficienza della Centralina e dovrà rendere disponibili i dati all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA);
- che dal 2010 al 2021 la gestione della Centralina è stata affidata ad ARPAE per ragioni di omogeneità ed uniformità dei dati, con oneri di funzionamento a carico di SEF, secondo apposita Convenzione tra le Parti contraenti sopra citate;

- che la Convenzione di cui sopra è in scadenza al 31/12/2022 e non prevede la possibilità di un ulteriore rinnovo della stessa;
- che l'attività oggetto della Convenzione precedente è stata regolarmente svolta sia da ARPAE che da SEF, raggiungendo gli obiettivi prefissati nella Convenzione stessa e che entrambe le parti intendono procedere con una nuova Convenzione alle medesime condizioni della precedente;

RILEVATO

- che per le attività previste in convenzione, SEF corrisponderà ad ARPAE un compenso annuo di 16.680,00 € (IVA esclusa) determinato in:
 - a) 10.380,00 € (IVA esclusa) per sopralluoghi, acquisizione e validazione dati, emissione del bollettino quotidiano,
 - b) 4.200,00 € (IVA esclusa) per predisposizione report mensili e annuale,
 - c) 2.100,00 € (IVA esclusa) per aggiornamento della documentazione secondo il Sistema di Gestione Qualità della RRQA.

Il corrispettivo annuo sarà erogato ad ARPAE con le seguenti modalità:

- primo acconto del 30% entro il 28 febbraio dell'annualità di riferimento;
- secondo acconto del 30% entro il 30 giugno dell'annualità di riferimento;
- saldo del 40% entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento.

La presente Convenzione ha validità di tre (3) anni decorrenti dall' 1 gennaio 2023 e potrà essere rinnovata di anno in anno, per un massimo di tre (3) annualità, tramite accordo scritto tra le Parti. Le attività oggetto della stessa s'intendono riferite a ciascun esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre.

RITENUTO che le attività previste nello schema di convenzione siano conformi alle finalità istituzionali di ARPAE e che pertanto sia opportuno sottoscrivere con la Società SEF srl la convenzione, in allegato alla presente e parte integrante e sostanziale, ad oggetto la gestione della centralina privata di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a Cassana (FE), via Franco, di proprietà di SEF srl, come dettagliato in premessa;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Enrica Canossa, Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali Area Centro;
- che la Dott.ssa Donata Azzoni, Responsabile dello Staff Amministrativo Area Centro, ha espresso il parere di regolarità contabile;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, in allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tra ARPAE e Società Enipower Ferrara Srl con sede legale a San Donato Milanese (MI) , piazza Vanoni n. 1, CF e P.IVA 1321241015, per la gestione della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a Cassana (FE), via Franco, di proprietà SEF Srl, a servizio dei monitoraggi ambientali della Centrale Turbogas di proprietà SEF Srl presso il Polo Chimico di Ferrara;
2. di dare atto che la realizzazione delle attività previste decorreranno dal 1/1/2023 con scadenza al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni;
3. di dare atto che dalla convenzione deriverà per ARPAE Ferrara un ricavo presunto annuo complessivo di Euro 16.680,00= I.V.A. esclusa, variabile in base alle prestazioni effettivamente rese, e liquidato secondo le modalità previste agli artt. 5 e 6 della convenzione;
4. di dare atto che le attività saranno espletate dalla Servizio Sistemi Ambientali Area Centro;
5. di dare atto che il presunto corrispettivo annuo di euro 20.349,60 derivante dalle prestazioni previste in convenzione, sarà posto a carico dei rispettivi budget ricavi di riferimento 2023 – 2024 - 2025 della Sezione Provinciale di Ferrara, al conto RIST CONV “Ricavi su tariffa da convenzioni” e al Centro di Costo APAC- CESSA.

LA RESPONSABILE
DELL'AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO
Dott.ssa Luisa Guerra

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Via Po 5 - 40139 Bologna

Tel. 051-6223811 - Fax 051-543255

Partita I.V.A. e C.F. 04290860370

CONVENZIONE TRA ARPAE EMILIA-ROMAGNA E LA SOCIETÀ ENIPOWER FERRARA S.r.l. (SEF) PER LA GESTIONE DI UNA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Con la presente Convenzione da farsi valere ad ogni effetto di legge tra:

ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata "ARPAE", con sede legale a Bologna, Via Po n. 5, rappresentata ai fini del presente atto dalla Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Dr.ssa Luisa Guerra

E

Società Enipower Ferrara S.r.l., di seguito denominata "SEF", con sede legale in San Donato Milanese, P.zza Vanoni n. 1 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano 13212410156, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI S.p.A., rappresentata, ai fini del presente atto, dal Presidente Ing. Domenico Galante.

PREMESSO

- che sul territorio della Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle norme in materia di gestione della qualità dell'aria, è attiva una rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria (RRQA);
- che la Regione Emilia Romagna ha affidato ad ARPAE la gestione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, tenuto conto che l'Agenzia è Ente strumentale della Regione i cui fini istituzionali comprendono la gestione del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio (cfr. art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 44/95 e s.m.i.);
- che è interesse comune assicurare una gestione omogenea e unitaria del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, comprendente sia le stazioni della RRQA che le stazioni locali;

PREMESSO INOLTRE

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (di seguito MATT), mediante parere n. 7851 del 3/09/2002, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione, da parte di SEF, di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato da 800 MW da realizzarsi nel Comune di Ferrara, di seguito "Centrale";
- che il Ministero delle Attività Produttive (di seguito MAP), con decreto n. 015/2002 del 06/12/2002, ha autorizzato la SEF alla costruzione e all'esercizio della suddetta centrale;
- che il predetto decreto rilasciato dal MATT prevede che *"L'esercente, per una consistente sorveglianza ambientale nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l'ARPA e le Autorità preposte al controllo, è tenuto a provvedere all'adeguamento dell'attuale rete di rilevamento installata intorno all'impianto"*;
- che sulla base di tale Decreto ed a seguito di una serie di incontri e di comunicazioni fra SEF e Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara e ARPA - Sezione provinciale di Ferrara nell'anno 2006 è stata definita l'installazione di una nuova centralina nel comune di Ferrara, in località Cassana, di seguito "Centralina", e ne sono stati dettagliati il microposizionamento e gli inquinanti da misurare;
- che nel Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto DVA-DEC-2010-0000658 del 04/10/2010, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata ambientale (di seguito "AIA") del MATT è prescritto che SEF dovrà assicurare il mantenimento in piena efficienza della Centralina e dovrà rendere disponibili i dati all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA);
- che dal 2010 al 2021 la gestione della Centralina è stata affidata ad ARPAE per ragioni di omogeneità ed uniformità dei dati, con oneri di funzionamento a carico di SEF, secondo apposita Convenzione tra le Parti contraenti sopra citate;
- che la Convenzione di cui sopra è in scadenza al 31/12/2022 e non prevede la possibilità di un ulteriore rinnovo della stessa;
- che l'attività oggetto della Convenzione precedente è stata regolarmente svolta sia da ARPAE che da SEF, raggiungendo gli obiettivi prefissati nella Convenzione stessa e che entrambe le parti intendono procedere con una nuova Convenzione alle medesime condizioni della precedente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione, di seguito "Convenzione".

Art. 2 (Oggetto)

La SEF affida ad ARPAE, alle condizioni di seguito specificate, la gestione della Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria situata nel comune di Ferrara in località Cassana, Via Giacomo Franco.

La manutenzione della suddetta Centralina sarà effettuata da SEF in accordo con ARPAE e secondo le procedure di qualità messe a punto da quest'ultima, al fine di rendere la stazione del tutto equivalente sotto il profilo scientifico, tecnico e procedurale alle stazioni di misura della RRQA.

La Centralina è costituita da una struttura esterna di contenimento nonché dalla strumentazione, dalle apparecchiature e dagli impianti tecnologici descritti nell'Allegato A della presente Convenzione.

Art. 3 (Obblighi di ARPAE)

Per quanto riguarda la Centralina di qualità dell'aria, ARPAE, avvalendosi della propria organizzazione, si obbliga a:

- a) comunicare a SEF un referente ARPAE per le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione;
- b) provvedere alla gestione della Centralina di cui all'art. 2 e delle apparecchiature e degli impianti tecnologici di cui all'allegato A;
- c) garantire la qualità delle misure effettuate con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le stazioni della rete RRQA;
- d) effettuare la raccolta, la validazione e la gestione dei dati con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le stazioni della rete RRQA;
- e) effettuare la diffusione dei dati derivanti dalla Centralina con tempistiche, modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate per le stazioni della rete RRQA;
- f) rendere disponibili a SEF i dati rilevati dalla Centralina e validati;
- g) rendere disponibile mensilmente a SEF il rendimento degli analizzatori;
- h) rendere disponibile a SEF, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elaborazione annuale dei dati rilevati nell'anno precedente dalla Centralina.

Le prestazioni ed i servizi di cui al presente articolo potranno essere eseguiti direttamente da ARPAE, ovvero affidati a qualificati soggetti terzi, previa comunicazione a mezzo raccomandata a SEF, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, fermo restando che ARPAE rimarrà pienamente responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte previste nella presente Convenzione.

Nella gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione ARPAE dovrà osservare e far osservare la normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia di salute, sicurezza e ambiente nonché a tutte le disposizioni (leggi, regolamenti e contratti collettivi) in materia di trattamento economico, previdenziale ed infortunistico vigenti, sia per il proprio

personale, sia per quello dei soggetti terzi suoi collaboratori nell'esecuzione della Convenzione, impegnandosi a tenere indenne SEF da qualsiasi danno possa a queste derivare da violazioni della suddetta normativa.

Art. 4 (Obbligazioni di SEF)

Per quanto riguarda la gestione della Centralina della qualità dell'aria di cui all'allegato A, SEF si obbliga a:

- a) assicurare una gestione omogenea ed integrata delle apparecchiature, degli impianti tecnologici, delle pertinenze indicando ad ARPAE un referente per le comunicazioni e gli adempimenti relativi alla presente Convenzione;
- b) assicurare la sottoscrizione di un contratto con una ditta specializzata per la manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva le cui specifiche siano le medesime applicate per la RRQA;
- c) provvedere alla manutenzione dell'impianto elettrico e delle linee telefoniche (o comunque di connessione) per la messa a disposizione dei dati ad ARPAE e alla manutenzione di qualsiasi altra utenza non compresa nel contratto di cui al punto b);
- d) provvedere al pagamento di ogni eventuale tassa, imposta e tributo di ogni genere dovuti per l'installazione e per l'esercizio della Centralina, nonché al pagamento di canoni o corrispettivi per l'uso del suolo su cui insiste la Centralina stessa;
- e) sostenere i costi delle eventuali utenze necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature con installazione di un'utenza elettrica dedicata;
- f) assicurare il ripristino del funzionamento della Centralina di cui all'art. 2 in tutte le sue parti in caso di furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali;
- g) fornire ad ARPAE tutte le chiavi di accesso alla Centralina ed alle sue pertinenze seguendo l'apposito regolamento in essere tra ARPAE e SEF relativo alla gestione delle modalità di accesso, definito in base alla previgente Convenzione;
- h) far pervenire ad ARPAE ogni tipo di documentazione tecnico-scientifica che le ditte fornitrici della stazione di misura hanno consegnato o consegneranno, a corredo della strumentazione analitica;
- i) vietare l'accesso alla Centralina ed alle sue pertinenze a terzi che non siano dipendenti di ARPAE, di SEF o persone dalle stesse autorizzate, dandone reciproca comunicazione;
- j) adeguare la Centralina e le strumentazioni in essa contenute a eventuali nuove norme relative alla sicurezza degli impianti tecnologici, delle strumentazioni e delle utenze; degli adeguamenti dovrà essere data comunicazione ad ARPAE;
- k) adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20 e s.m.i. in materia di detenzione e/o utilizzo di radiazioni ionizzanti;
- l) informare ARPAE dei risultati della valutazione di radioprotezione svolta dall'Esperto Qualificato e trasmettere gli esiti dell'eventuale sorveglianza fisica attuata;

- m) informare ARPAE in merito alle procedure di uso e manutenzione individuate per le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia e trasmettere l'esito delle verifiche attuate, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dal DPR 462/01 (verifiche periodiche);
- n) adempiere a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e, più in generale, a tutti gli obblighi derivanti dalla suddetta normativa in materia di salute e sicurezza;
- o) consentire ad ARPAE l'utilizzo dei dati analitici forniti dalla Centralina per fini scientifici ed istituzionali;
- p) consentire ad ARPAE l'utilizzo delle membrane campionate dalle strumentazioni presenti nella Centralina per fini scientifici ed istituzionali;
- q) provvedere, previo accordo tra le Parti, alla sostituzione delle apparecchiature, degli impianti tecnologici e di ogni altro accessorio originariamente presenti nella Centralina e necessari al corretto funzionamento della stessa, compresi l'allacciamento elettrico e il sistema di connessione dati, qualora questi risultassero, a seguito delle verifiche da parte di ARPAE, non più rispondenti alle specifiche del sistema di gestione della RRQA o alle norme di riferimento nazionali ed europee;
- r) SEF si obbliga, per quanto di competenza, a sostenere le spese e gli oneri economici derivanti e/o comunque connessi alla gestione e alla manutenzione della Centralina, così come meglio precisato al successivo articolo 5;
- s) le prestazioni ed i servizi di cui al presente articolo potranno essere eseguiti direttamente da SEF, ovvero affidati a qualificati soggetti terzi, previa comunicazione a mezzo PEC ad ARPAE, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, fermo restando che SEF rimarrà pienamente responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte previste nella presente Convenzione.

Art. 5 (Corrispettivo SEF)

Per le attività di cui all'art. 3, SEF corrisponderà ad ARPAE un compenso annuo di 16.680,00 € (IVA esclusa) determinato in:

- a) 10.380,00 € (IVA esclusa) per sopralluoghi, acquisizione e validazione dati, emissione del bollettino quotidiano,
- b) 4.200,00 € (IVA esclusa) per predisposizione report mensili e annuale,
- c) 2.100,00 € (IVA esclusa) per aggiornamento della documentazione secondo il Sistema di Gestione Qualità della RRQA.

Rimangono inoltre a carico di SEF, che provvederà direttamente, le spese per l'adempimento delle obbligazioni previste a loro carico dall'art. 4.

ARPAE e SEF concordano che il corrispettivo di cui sopra potrà subire variazioni solamente per accordo scritto tra le stesse Parti, in caso di modifiche alle apparecchiature della centralina e/o alle modalità di gestione della stessa e/o alle modalità di elaborazione dati.

Nel caso in cui SEF ravvisi una non piena soddisfazione per le prestazioni erogate da ARPAE, la stessa dovrà formalizzare una contestazione per iscritto al fine di consentire ad ARPAE le deduzioni del caso, anche al fine di valutare in contraddittorio un'eventuale riduzione dei corrispettivi convenuti.

Il corrispettivo annuo sarà erogato ad ARPAE con le seguenti modalità:

- primo acconto del 30% entro il 28 febbraio dell'annualità di riferimento;
- secondo acconto del 30% entro il 30 giugno dell'annualità di riferimento;
- saldo del 40% entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento.

Art. 6 (Modalità di pagamento)

In ragione delle prestazioni effettivamente erogate, ARPAE provvederà ad emettere nei confronti di SEF le proprie fatture corredate da relativo bollettino PagoPA nel quale sono indicate modalità e scadenza di pagamento come sopra indicato.

Art. 7 (Durata)

La presente Convenzione ha validità di tre (3) anni decorrenti dall' 1 gennaio 2023 e potrà essere rinnovata di anno in anno, per un massimo di tre (3) annualità, tramite accordo scritto tra le Parti. Le attività oggetto della stessa s'intendono riferite a ciascun esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Tre mesi prima della scadenza, le Parti si contatteranno per concordare le condizioni per l'eventuale rinnovo.

La presente Convenzione si risolverà in ogni caso, senza produrre ulteriori effetti, qualora vengano modificate le condizioni, in modo tale che i servizi di cui all'art. 3 non risultino più necessari.

Resta inteso che le Parti, al verificarsi di qualsiasi fatto fisico e/o giuridico che possa comportare l'eventuale risoluzione della presente Convenzione, dovranno reciprocamente darsene atto, mediante comunicazione scritta tramite PEC nella quale si dovranno specificare i fatti e/o gli eventi che hanno dato luogo alla richiesta di risoluzione, come sopra evidenziato.

Le parti convengono la reciproca facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che determinino l'impossibilità di realizzazione dei Servizi. Tale facoltà può essere esercitata mediante l'invio di PEC che indichi espressamente il motivo del recesso.

Art. 8 (Responsabilità per danni)

ARPAE è responsabile per ogni danno che, a qualunque titolo, possa derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, compresi i danni a carico del proprio personale, esonerando espressamente SEF da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale di ARPAE, a tale riguardo.

Art. 9 (Registrazione)

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo nella misura di legge, ai sensi del DPR n. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni, con onere a carico di SEF. La registrazione avverrà solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne richiederà l'eventuale registrazione.

Art. 10 (Autorizzazioni)

Le Parti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del codice civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 11 (Legge applicabile e controversie)

Per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione il Foro competente è esclusivamente quello di Ferrara.

Art. 12 (Tutela dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali dalle medesime forniti per stipulare e dar seguito alla presente Convenzione verranno trattati dalle stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto contrattuale di cui alla presente Convenzione e adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le Parti.

Ciascuna Parte terrà indenne e manleverà l'altra Parte da ogni pregiudizio derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all'indennizzo in caso di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra contestazione mossa dalle competenti Autorità di controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta attiva o omissiva della Parte inadempiente.

Art. 13 (Responsabilità amministrativa, codice etico e impegni anticorruzione)

Le Parti sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) le disposizioni contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) lo UK Bribery Act 2010 (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

A tal fine:

- ARPAE ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 disponibile sul proprio sito internet (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>);
- Eni ha adottato a) il “Modello 231”, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, (b) il Codice Etico Eni, (c) la “Management System Guideline Anti-Corruzione” Eni e (d) la Dichiarazione di Eni sul Rispetto dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com.

Con riferimento alle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a:

- rispettare le leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili e le proprie policy interne in materia di contrasto del fenomeno della corruzione e del riciclaggio;
- osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001;
- non tenere condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra Parte.

La comprovata violazione delle leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili e degli impegni di cui al presente articolo in relazione all'esecuzione del presente Accordo costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla Parte non inadempiente di recedere unilateralmente, oppure di risolvere l'Accordo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cod. civ., inviando all'altra Parte una lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Fermo ogni altro rimedio di legge, l'esercizio di tale facoltà avverrà a danno della Parte inadempiente, addebitando alla medesima tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di tenere l'altra Parte non inadempiente indenne da ogni perdita, danno, anche di natura reputazionale, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, manlevandola rispetto a qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente a tale inosservanza.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver negoziato la presente Convenzione in ogni sua clausola e previsione.

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.

SEF S.r.l.: Il Presidente

ARPAE: Il Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro - Modena e Ferrara

Data _____

Firmato digitalmente in base alla normativa vigente

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

ALLEGATO "A": Elenco Strumentazione, Apparecchiature ed Impianti Tecnologici della Centralina di Cassana, di proprietà SEF;

ALLEGATO A

STRUMENTAZIONE, APPARECCHIATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Strumentazione

Analizzatore di Monossido di Carbonio: CO mod. TAPI 300 T

Analizzatore di Ossidi di azoto: NO/NOx mod. TAPI 200 E

Campionatore / Analizzatore di polveri: PM 2,5 / PM 10 (mod. FAI Swam Dual Channel)

Sistema di calibrazione zero e span

Apparecchiature

Sistema HW e SW di acquisizione ed elaborazione dati Opas (Open Air System)

Apparati per la trasmissione dei dati

Quadro di distribuzione elettrica della Centralina

Gruppo di continuità (UPS)

Condizionatore

Testa di prelievo

Cabina

Estintore

Impianti tecnologici

Impianto di illuminazione della Centralina

Impianto di Forza Motrice

Impianto di alimentazione elettrica strumenti, apparati e sistemi

Impianto di messa a terra

Impianto di condizionamento